



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020

Art. 2 (Accordo)

Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento

1. I Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estinguono in conformita' del presente accordo.
2. Si precisa che la Clausola di Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A si estingue in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e cessa di produrre effetti.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

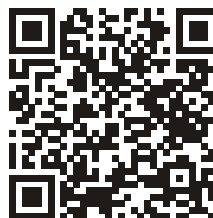
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 31
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-31-2022/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it